

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 263/1999 della Commissione, del 4 febbraio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 264/1999 della Commissione, del 4 febbraio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 139/81 che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 265/1999 della Commissione, del 4 febbraio 1999, che fissa, per la campagna 1998/1999, l'importo dell'anticipo dell'aiuto per le arance** 5
- Regolamento (CE) n. 266/1999 della Commissione, del 4 febbraio 1999, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2850/98 6
- Regolamento (CE) n. 267/1999 della Commissione, del 4 febbraio 1999, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2849/98 7
- Regolamento (CE) n. 268/1999 della Commissione, del 4 febbraio 1999, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1564/98 8
- Regolamento (CE) n. 269/1999 della Commissione, del 4 febbraio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98 9
- Regolamento (CE) n. 270/1999 della Commissione, del 4 febbraio 1999, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2007/98 10
- Regolamento (CE) n. 271/1999 della Commissione, del 4 febbraio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98 11

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 272/1999 della Commissione, del 4 febbraio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1746/98	12
Regolamento (CE) n. 273/1999 della Commissione, del 4 febbraio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98	13
Regolamento (CE) n. 274/1999 della Commissione, del 4 febbraio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.....	14
Regolamento (CE) n. 275/1999 della Commissione, del 4 febbraio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.....	16

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*


Commissione

1999/99/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 3 giugno 1998, concernente la legge della Regione siciliana n. 25/93 recante interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia (articoli 51, 114, 117 e 119)⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1713]**..... 18

1999/100/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 14 luglio 1998, relativa ad un aiuto ai produttori di lenticchie dell'isola di Leucade (Grecia) [notificata con il numero C(1998) 2367]**..... 25



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 263/1999 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	55,0
	204	41,8
	999	48,4
0707 00 05	068	116,3
	999	116,3
0709 10 00	220	213,2
	999	213,2
0709 90 70	052	150,2
	204	187,0
	999	168,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	73,9
	204	42,6
	212	42,4
	600	47,0
	624	52,3
	999	51,6
0805 20 10	204	72,5
	624	82,3
	999	77,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	56,2
	204	65,5
	464	94,1
	600	72,5
	624	69,5
	999	71,6
	0805 30 10	052
600		62,3
999		57,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	76,4
	060	49,2
	400	73,3
	404	61,9
	728	78,5
	999	67,9
	0808 20 50	052
388		104,8
400		85,9
624		55,7
999		95,3

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 264/1999 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 139/81 che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combi-

nata⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che la Nuova Zelanda ha designato un nuovo organismo responsabile dell'emissione dei certificati di autenticità; che è pertanto necessario modificare in conformità l'allegato II del regolamento (CEE) n. 139/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 139/81 è sostituito dal seguente:

*«ALLEGATO II***Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità**

Paesi terzi	Organismo emittente	
	Nome	Indirizzo
Argentina	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), Dirección General de Mercados Ganaderos	Paseo Colón 922 1 ^{er} Piso Oficina 146 (1063) Buenos Aires Argentina
Australia	Department of Agriculture, Fisheries and Forestry — Australia	PO Box 858 Canberra, ACT 2601
Botswana	Ministry of Agriculture, Department of Animal Health and Production	Principal Veterinary Officer (Abattoir) Private Bag 12 Lobatse
Nuova Zelanda	New Zealand Meat Board	PO Box 121 Wellington
Swaziland	Ministry of Agriculture	PO Box 162 Mbabane
Uruguay	Instituto Nacional de Carnes (INAC)	Rincón 459, Montevideo
Sudafrica	South African Livestock and Meat Industries Control Board	Hamilton and Vermeules Streets Pretoria
Zimbabwe	Ministry of Agriculture Department of Veterinary Services	PO Box 8012 Causeway Harare Zimbabwe
Namibia	Ministry of Agriculture, Water and Rural Development, Directorate of Veterinary Service	Private Bag 12002 Auspanplatz Windhoek 9000 Namibia»

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 15 del 17. 1. 1981, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 21. 1. 1999, pag. 22.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 265/1999 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1999****che fissa, per la campagna 1998/1999, l'importo dell'anticipo dell'aiuto per le arance**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1145/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
considerando che il regolamento (CE) n. 1169/97 dispone, all'articolo 14, paragrafo 1, che, per le arance, i mandarini, le clementine, i satsuma e i limone consegnati nell'ambito di contratti di trasformazione, l'organizzazione di produttori può presentare una domanda di anticipo dell'aiuto, per prodotto e per periodo di consegna; che il paragrafo 2 dello stesso articolo dispone che l'ammontare dell'anticipo è pari al 70 % degli importi degli aiuti previsti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96; che, a norma del paragrafo 5 dello stesso articolo, qualora si constati un rischio di superamento dei limiti di trasformazione fissati dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96, la percentuale del 70 % può essere diminuita;
considerando che gli Stati membri, nell'ambito dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1169/97, hanno comunicato i quantitativi contrattuali ripartiti per

periodi di consegna delle arance per la campagna 1998/1999; che, in base a tali dati e ai quantitativi trasformati con beneficio dell'aiuto nelle campagne 1996/1997 e 1997/1998, esiste un rischio di superamento del limite di trasformazione per tali prodotti; che occorre pertanto diminuire l'importo dell'anticipo dell'aiuto per la campagna 1998/1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1998/1999, l'importo dell'anticipo dell'aiuto previsto all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1169/97 è fissato al 48 % degli importi di aiuto fissati per le arance nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1998/1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 29.

REGOLAMENTO (CE) N. 266/1999 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1999****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2850/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2850/98 della Commissione ⁽³⁾;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui

offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 gennaio al 4 febbraio 1999 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2850/98, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 70,76 EUR per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 53 600 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 358 del 31. 12. 1998, pag. 44.⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 267/1999 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1999****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2849/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2849/98 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui

offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 gennaio al 4 febbraio 1999 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2849/98, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 74,78 EUR per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 42 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 358 del 31. 12. 1998, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 268/1999 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1999****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1564/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo dalla Spagna verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1564/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2309/98 ⁽⁶⁾;
considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 29 gennaio al 4 febbraio 1999, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1564/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 203 del 21. 7. 1998, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 288 del 27. 10. 1998, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 269/1999 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2004/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 gennaio al 4 febbraio 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 38,00 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 270/1999 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1999****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena
di cui al regolamento (CE) n. 2007/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2007/98 della Commissione, del 21 settembre 1998, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 244/1999 ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 8,

considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2007/98;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 29 gennaio al 4 febbraio 1999, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 2007/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 27 del 2. 2. 1999, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 271/1999 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, esclusi alcuni paesi ACP, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1079/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2005/98 ⁽⁶⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 gennaio al 4 febbraio 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 33,48 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 272/1999 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1746/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1746/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 gennaio al 4 febbraio 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1746/98, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 74,45 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 219 del 7. 8. 1998, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 273/1999 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1078/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 gennaio al 4 febbraio 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 49,98 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 274/1999 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	46,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	43,00
1001 90 99 9000	03	23,50	1101 00 15 9150	01	39,75
	02	0	1101 00 15 9170	01	36,75
1002 00 00 9000	03	64,50	1101 00 15 9180	01	34,25
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	40,00	1102 10 00 9500	01	82,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	30,00 (2)
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	27,00 (2)
1005 90 00 9000	03	39,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	30,00 (2)
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Svizzera, Liechtenstein.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 275/1999 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 1999
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 9000	46,00
1107 10 99 9000	63,50
1107 20 00 9000	74,50

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1998

concernente la legge della Regione siciliana n. 25/93 recante interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia (articoli 51, 114, 117 e 119)

[notificata con il numero C(1998) 1713]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/99/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati, a presentarle le loro osservazioni, in conformità all'articolo sopra citato,

considerando quanto segue:

I

(1) Con lettera n. 3416, del 2 maggio 1997⁽¹⁾, la Commissione ha comunicato al governo italiano la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti di cui agli articoli 51, 114, 117 e 119 della legge regionale n. 25/93. Con la medesima lettera, la Commissione ha invitato il governo italiano e gli altri interessati a presentarle le loro osservazioni entro il termine di 30 giorni a decorrere rispettivamente dalla notifica e dalla pubblicazione della lettera.

II

(2) Il governo italiano ha presentato le sue osservazioni con lettere della Rappresentanza permanente n. 4319 del 30 giugno 1997, n. 6799 del 10 ottobre

1997, n. 7072 del 22 ottobre 1997 e del 6 maggio 1998.

Alla Commissione non sono pervenute osservazioni né dagli altri Stati membri né da terzi interessati.

III

(3) Gli aiuti di cui alla lettera del 2 maggio 1997 sono elencati in appresso.

(4) L'articolo 51 della legge della Regione Sicilia n. 25/93 rfinanzia per un ammontare di 24 miliardi di ITL (12,7 milioni di ECU) il regime di aiuti in favore delle cooperative previsto dalla legge regionale n. 36/91. Gli aiuti disposti da detto regime, in seguito al rifinanziamento, sono i seguenti:

a) all'articolo 8, comma 1, sovvenzioni a favore delle imprese cooperative nella misura del 50 % delle spese d'investimento ammissibili, entro il limite massimo di 150 milioni di ITL (\pm 78 000 ECU);

b) all'articolo 8, comma 2, mutui al tasso del 4 % a favore di imprese cooperative per la parte delle spese di investimento non coperta dalla sovvenzione di cui all'articolo 8, comma 1.

⁽¹⁾ GU C 204 del 4. 7. 1997, pag. 10.

Dele agevolazioni possono essere concesse a favore di investimenti per la realizzazione, l'ammmodernamento, l'ampliamento e lo sviluppo di iniziative produttive per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione e sono ammesse per spese relative a utensili e macchinari. L'intensità massima degli aiuti non può superare il massimale d'intensità fissato per la Sicilia ⁽¹⁾ in funzione della dimensione e della zona di insediamento dell'impresa.

- c) all'articolo 14, comma 1, mutui al tasso del 4 % della durata massima di 24 mesi per il finanziamento dei fondi d'esercizio;
- d) all'articolo 14, comma 2, mutui al tasso del 4 % (durata 15 anni, inclusi due anni di preammortamento) e leasing al tasso del 7,5 %. Sono ammissibili lo stesso tipo di investimenti e di spese di cui all'articolo 8, commi 1 e 2.
- (5) L'articolo 114 della legge regionale n. 25/93 autorizza l'IRCAC (Istituto regionale per il credito alle cooperative) a concedere alle cooperative del settore turistico-alberghiero e agriturismo i crediti agevolati previsti dall'articolo 14, comma 2, della sopra citata legge regionale n. 36/91 al fine di consentire il regolare pagamento delle loro obbligazioni pecuniarie nei confronti di enti nazionali e regionali nonché di istituti ed aziende di credito. L'intervento è limitato ai debiti contratti prima del 30 giugno 1993.
- (6) Questa disposizione si applica anche alle imprese operanti nel settore ricreativo sportivo che abbiano contratto mutui in applicazione di leggi regionali e versino in difficoltà economiche a causa del calo della presenza turistica.
- (7) L'articolo 117, che modifica un regime di aiuti istituito dalla legge regionale n. 46/67, prevede contributi del 20 % del costo sostenuto, diretti ad agevolare il trasporto turistico a mezzo di voli charter e destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio di aeromobili per il trasporto di turisti in Sicilia.
- (8) Sono anche previsti contributi, nella stessa misura del 20 % del costo sostenuto per il trasporto, a favore di agenzie di viaggio italiane e straniere per i trasporti effettuati a mezzo inclusive tour, ovvero a mezzo ferrovia e nave-pullman.
- (9) Le condizioni di applicabilità sono state precisate nella circolare della Regione siciliana n. 15353 del 14 ottobre 1993 e nel formulario previsto per la presentazione della domanda di concessione dei

contributi in questione. I contributi sono concessi unicamente se i turisti trasportati alloggiano in Sicilia almeno 6 notti. L'operatore turistico e l'agenzia di viaggio sono tenuti a comunicare all'amministrazione il nome dell'esercizio in cui il turista alloggia. Le amministrazioni competenti devono stipulare convenzioni con i predetti operatori turistici per garantire che i contributi abbiano come effetto una riduzione delle tariffe applicate ai turisti pari all'ammontare del contributo versato.

Gli operatori turistici e le agenzie di viaggio devono presentare la documentazione necessaria per permettere all'amministrazione di verificare il costo unitario di trasporto per passeggero (fatture del costo del mezzo di trasporto, numero di passeggeri trasportati ecc.). Deve essere del pari presentata documentazione che consenta all'amministrazione di verificare che le sovvenzioni versate hanno dato luogo ad una riduzione di pari importo delle tariffe praticate ai turisti. Gli operatori turistici e le agenzie di viaggio sono inoltre tenuti a segnalare nei loro opuscoli pubblicitari l'iniziativa della Regione siciliana, informando i turisti dei vantaggi che ne derivano a loro favore.

- (10) Lo stanziamento annuo di questo regime è di 15 miliardi di ITL (7,7 milioni di ECU).
- (11) L'articolo 119 prevede mutui al tasso agevolato del 4 % a favore degli agenti di viaggio e degli operatori non di linea esercenti il trasporto turistico su strada. I mutui sono destinati a finanziare il fondo d'esercizio e sono limitati ad un massimo di 150 milioni di ITL. È prevista anche una garanzia sussidiaria della Regione.

Per gli esercizi 1993, 1994 e 1995 sono stati stanziati complessivamente 3 miliardi di ITL.

Con lettera n. 4319 del 30 giugno 1997 le autorità competenti hanno comunicato che il regime previsto dalla disposizione in questione è stato abrogato con legge della Regione siciliana n. 33/96 e che in precedenza non era stato erogato alcun aiuto. Pertanto il procedimento avviato nei confronti di detto regime è ormai privo di oggetto.

IV

- (12) I contributi in favore delle cooperative rifinanziati in base all'articolo 51 della legge regionale n. 25/93 e modificati dall'articolo 114 della stessa legge rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.

⁽¹⁾ Trattasi dei massimali indicati nella decisione della Commissione del 1° marzo 1995 sugli aiuti a finalità regionale in Italia (aiuto n. N 40/95), GU C 184 del 18.7.1995, pag. 4.

(13) Detti aiuti sono concessi ad imprese operanti in determinate zone del territorio italiano, che risultano pertanto avvantaggiate rispetto alle imprese ubicate altrove.

(14) Essi falsano la concorrenza, in quanto rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto alle loro concorrenti che non ne fruiscono. Inoltre incidono sugli scambi intracomunitari ogni qualvolta tale effetto si produca nel loro ambito.

In particolare tali aiuti falsano la concorrenza e incidono sugli scambi tra Stati membri quando le imprese beneficiarie esportano una parte della loro produzione negli altri Stati membri; del pari, anche quando dette imprese non esportano, la produzione nazionale ne risulta avvantaggiata giacché vengono a ridursi le possibilità delle imprese di altri Stati membri di esportare i propri prodotti verso il mercato italiano (1).

(15) Gli scambi risentono anche dell'incidenza degli aiuti sulle decisioni di insediamento delle imprese beneficiarie. Infatti dato che gli aiuti inducono dette imprese a scegliere, ai fini del loro insediamento, le zone sovvenzionate oppure a delocalizzarsi da uno Stato membro all'altro, la produzione nel nuovo insediamento e l'offerta dei prodotti che ne provengono modificano i flussi di scambio tra gli Stati membri.

(16) Dalle considerazioni di cui sopra si deduce che gli aiuti erogati nel quadro del regime di cui alla legge regionale n. 36/91, rifinanziato in base all'articolo 51 della legge n. 25/93 e modificato dall'articolo 114 della stessa legge n. 25/93, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1. Di conseguenza essi sono incompatibili con il mercato comune, a meno che non sia loro applicabile una delle deroghe previste dal trattato. Inoltre essi sono illegali essendo stati posti in essere dal governo italiano prima che la Commissione si fosse pronunciata al riguardo malgrado l'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3.

(17) Per quanto concerne il rifinanziamento del regime di cui alla legge regionale n. 36/91, disposto dall'articolo 51 della legge n. 25/93, nonché la modifica di una delle misure di detto regime prevista dall'articolo 114 della stessa legge n. 25/93, l'avvio del procedimento era giustificato essenzialmente dalla mancanza di informazioni relative al regime di base. In seguito alle informazioni supplementari

fornite dalle autorità competenti, è stato possibile appurare che il regime introdotto dalla legge n. 36/91 era stato notificato e approvato dalla Commissione nell'aprile 1991 (2). Inoltre, le informazioni attualmente in possesso della Commissione, giustificano le conclusioni seguenti.

(18) Per quanto concerne il rifinanziamento degli aiuti all'investimento produttivo previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2, e dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 36/91, va confermata la posizione favorevole espressa al riguardo dalla Commissione nel 1991. Infatti alla Sicilia, che presenta problemi particolarmente gravi rispetto alla situazione esistente nel resto della Comunità, è applicabile la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) (3). Le disposizioni di applicazione di detti aiuti rispettano le regole comunitarie in materia di investimenti e di spese ammissibili nonché le intensità massime applicabili. In tale contesto si deve ritenere che gli aiuti in questione possano beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), in quanto si tratta di aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione in cui il tenore di vita è anormalmente basso e in cui esiste una grave forma di sottoccupazione.

(19) Quanto al rifinanziamento degli aiuti destinati al finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 36/91, il governo italiano non ha contestato le obiezioni sollevate dalla Commissione a questo riguardo in occasione dell'avvio del procedimento. All'epoca la Commissione aveva osservato, tra l'altro, che tali interventi configuravano aiuti al funzionamento e non rispettavano le condizioni previste dalla comunicazione della Commissione del 1988 (4) sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali, in quanto non erano né limitati nel tempo né decrescenti né destinati a superare difficoltà strutturali. Tali elementi non sono stati smentiti.

(20) Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda la concessione, disposta dall'articolo 114 della legge n. 25/93, dei mutui di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 36/91 alle imprese del settore turistico-alberghiero ed agriturismo per consentire loro di estinguere i debiti contratti nei confronti di enti nazionali e regionali nonché di

(1) Sentenza del 13.7.1988 nella causa 102/87 (SEB), Racc. 1988, pag. 4067.

(2) Aiuto di Stato n. N 582/90, GU C 192 del 23.7.1991, pag. 2.

(3) Decisione della Commissione del 1° marzo 1995 (Aiuto n. 40/95).

(4) GU C 212 del 12. 8. 1988, pag. 2.

istituti ed aziende di credito. Le autorità competenti non hanno contestato la natura di aiuti al funzionamento di questa misura. Anche tali aiuti configurano aiuti al funzionamento non decrescenti. Inoltre, tenuto conto del fatto che riguardano spese già effettuate, non hanno alcun effetto incentivante al fine di promuovere investimenti aggiuntivi.

- (21) È opportuno ricordare che nella comunicazione relativa agli aiuti «de minimis»⁽¹⁾, la Commissione ha stabilito che l'importo massimo di 100 000 ECU per triennio costituisce una soglia di aiuto al di sotto della quale l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato può essere considerato inapplicabile e l'aiuto non è più soggetto all'obbligo di notifica preliminare di cui all'articolo 93, paragrafo 3.

La Commissione ha tuttavia precisato le condizioni di applicazione di tale regola, in particolare quelle relative al controllo volto ad accertare che il cumulo dei vari aiuti accordati allo stesso beneficiario a titolo di aiuto «de minimis» rispetti la soglia fissata, oppure quelle relative alla conversione in equivalente sovvenzione degli aiuti accordati sotto forma diversa dalle sovvenzioni. Questa regola «de minimis» riguarda prioritariamente le piccole e medie imprese, ma si applica a tutte le imprese beneficiarie a prescindere dalla dimensione.

- (22) Pertanto gli aiuti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 36/91 e quelli erogati in applicazione della modifica dell'articolo 14, comma 2, della stessa legge disposta dall'articolo 114 della legge n. 25/93, non sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti al funzionamento. Tali aiuti non possono beneficiare di alcuna deroga e sono quindi incompatibili con il trattato per la parte non coperta dalla regola «de minimis».

V

- (23) Per quanto concerne l'intervento previsto dall'articolo 117 della legge n. 25/93, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le seguenti osservazioni.
- (24) Innanzitutto esse rilevano che la misura in esame non è discriminatoria né a livello della nazionalità, né del mezzo di trasporto utilizzato. Ne fruiscono infatti sia le agenzie di viaggio e gli operatori turistici italiani che quelli stranieri e inoltre si applica a tutti i mezzi di trasporto. Esse ritengono di conseguenza che non possa esservi alcuna incidenza sulla concorrenza a questi livelli.
- (25) Inoltre, a loro avviso, i beneficiari diretti di dette sovvenzioni sono i consumatori-turisti in quanto gli operatori turistici e gli agenti di viaggio sono tenuti per legge a ridurre il prezzo del trasporto di un ammontare pari alla sovvenzione versata dalla Regione e quindi a trasferire loro l'intera sovvenzione. Questi operatori economici hanno pertanto una semplice funzione di sportello, non potendo trattenere per sé neppure in minima parte il contributo ricevuto dalla Regione.
- (26) Le autorità italiane ritengono pertanto che, benché la misura sia indubbiamente volta ad attrarre turisti in Sicilia, le sovvenzioni di cui trattasi hanno soltanto effetti indiretti ed estremamente diffusi sull'intero settore economico del turismo e sull'economia dell'isola in generale. Tali vantaggi di per sé di natura indiretta, diffusa e non quantificabile, non rientrano, secondo le autorità italiane, nel disposto dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.
- (27) Le autorità italiane hanno inoltre fornito una serie di dati concernenti il settore del turismo in Sicilia, che a loro avviso necessita degli interventi in questione volti a sostenerne lo sviluppo. Si tratta in particolare dei seguenti dati:

Tavola 1

Dati della Regione Sicilia

Anno	Notti	Giorni di permanenza media in Sicilia
1991	10 820 000	4,2
1992	7 033 000	3,80
1995	9 548 000	3,01
1996	10 228 000	2,99
1997	10 329 000	3,10

⁽¹⁾ GU C 68 del 6. 3. 1996, pag. 9.

Tavola 2

Dati della Regione Sicilia, relativi al 1996

Regione	Turisti/abitanti	Turisti/km ²	Permanenza media (1)
Sicilia	1,74	344	2,99
Veneto	12,04	2 899	5,10
Friuli V. G.	7,97	1 210	5,80
Val d'Aosta	22,62	821	4,02
Emilia R.	7,17	1 271	4,31

(1) La permanenza media dei turisti in Italia è di 4,3 giorni.

- (28) Inoltre la Commissione dispone dei seguenti dati supplementari sulla regione Sicilia:

Tavola 3

Valore aggiunto del settore del turismo al costo dei fattori in percentuale del valore aggiunto del totale delle attività economiche

(Dati relativi al 1991, fonte Istituto Tagliacarne)

	(%)
Italia	2,8
Trentino	9,7
Val d'Aosta	7,1
Friuli V. G.	3,5
Veneto	3,1
Emilia Romagna	2,8
Sicilia	1,9

- (29) Nel 1996 la produttività del Mezzogiorno (di cui la Sicilia fa parte) rappresentava il 76,6 % di quella del Centro-Nord. L'indice generale di dotazione d'infrastrutture in Sicilia nel 1995 risultava pari al 69,3 % dell'indice nazionale (Italia = 100). Il tasso di disoccupazione nel 1996 era del 24 % e quello giovanile del 60,1 %. In materia di formazione si segnala che i corsi di formazione organizzati nel Mezzogiorno rappresentano solo il 22 % del totale nazionale.

- (30) Quanto alla natura di aiuto di tali interventi, la Commissione osserva innanzitutto che

- a) la misura può essere ritenuta non discriminatoria, nel senso indicato dalle autorità italiane,

poiché non vi sarà alcuna incidenza sulla concorrenza né a livello delle agenzie di viaggio, né a livello del mezzo di trasporto utilizzato;

- b) tenuto conto dell'economia del sistema, gli effetti diretti dell'aiuto in termini di vantaggi finanziari passano effettivamente dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici ai consumatori, per cui i detti operatori economici non traggono dall'aiuto alcun vantaggio finanziario diretto.

Nonostante quanto osservato alle lettere a) e b), tuttavia, la misura in questione ha per scopo ed effetto quello di incitare i turisti a visitare la Sicilia. Di conseguenza gli operatori turistici ne traggono un vantaggio indiretto in termini di aumento della domanda, reso possibile da dette sovvenzioni.

- (31) Pur potendo condividere il parer del governo italiano sull'effetto diffuso indiretto e non quantificabile di tale vantaggio, la Commissione ritiene tuttavia che esso rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1. Infatti, gli aiuti in causa giovano unicamente ad imprese operanti in determinate zone del territorio, le quali ne risultano avvantaggiate giacché le agevolazioni non sono accordate per il trasporto di turisti al di fuori di dette zone.
- (32) Anche gli scambi risentono dell'incidenza degli aiuti sulle scelte operate dai turisti. Infatti, nella misura in cui le sovvenzioni in questione inducono i turisti a scegliere quale luogo di soggiorno le zone sovvenzionate, le correnti turistiche comunitarie vengono modificate. Pertanto, tali aiuti falsano la concorrenza e rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Ogni qualvolta tale effetto si produca nell'ambito di scambi intracomunitari, quest'ultimi risentono degli interventi in esame.
- (33) In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene pertanto che dette sovvenzioni rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1. Di conseguenza esse sono incompatibili con il mercato comune a meno che non possano beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. Le sovvenzioni, inoltre, sono illegali, essendo state poste in essere dall'Italia prima che la Commissione si fosse pronunciata al loro riguardo malgrado l'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3.
- (34) Ai fini della valutazione della compatibilità di detti aiuti, la Commissione come aveva già osservato in occasione dell'avvio del procedimento, deve innanzitutto evidenziarne la natura di aiuto al funzionamento. All'epoca la Commissione aveva anche rilevato la non conformità delle misure in questione alle regole comunitarie in materia di aiuti al funzionamento, precisamente a quelle relative alle limitazioni nel tempo, al carattere decrescente e alla finalità di superare svantaggi strutturali.
- (35) La Commissione deve prendere in considerazione i seguenti elementi supplementari. Il settore turistico, tenuto conto delle ricchezze naturali e del patrimonio architettonico dell'isola, potrebbe svolgere un ruolo importante nello sviluppo dell'economia della Sicilia, la quale fa parte delle zone svantaggiate dell'Unione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato. A causa di una serie di fattori strutturali, quali il sottosviluppo delle infrastrutture e il basso livello di formazione, in Sicilia il settore in questione non ha ancora avuto lo sviluppo che meritava. Come mostrano i dati forniti dalle autorità italiane, dal confronto con cinque regioni turistiche italiane (cfr. tavola 2) risulta che la Sicilia è la regione meno sviluppata in termini di presenze di turisti, sia per numero di abitanti (1,75 per la Sicilia e tra 7,17 e 22,62 per le altre regioni) sia per km² di territorio (344 per la Sicilia e tra 821 e 2 899 per le altre regioni). Inoltre, questi dati dimostrano che il numero di presenze non è aumentato perlomeno dal 1991 e che il peso del valore aggiunto del settore del turismo, rispetto al valore aggiunto del totale delle attività economiche risulta in Sicilia largamente inferiore sia in confronto a quello nazionale che a quello delle altre regioni turistiche italiane. Dai dati in questione, infine, risulta che la permanenza media dei turisti in Sicilia (2,99 giorni) è notevolmente inferiore alla media nazionale (4,3 giorni).
- (36) In generale la Commissione ritiene che lo sviluppo debba basarsi su politiche di lungo periodo suscettibili di agire sull'infrastruttura necessaria a tal fine. Tuttavia le misure in esame possono utilmente completare gli interventi strutturali. Da un lato, gli interventi di cui trattasi applicandosi unicamente nel caso in cui il turista soggiorni almeno sei notti nell'isola, dovrebbero infatti avere l'effetto di prolungare la permanenza. D'altro lato, tenuto conto sia della situazione economica dell'isola che delle deficienze strutturali del settore, risulta necessario continuare a sostenere, temporaneamente, lo sforzo di sviluppo del potenziale turistico della Regione, mediante le misure in esame. In effetti, si può prevedere che il sostegno della domanda costituisca un elemento determinante ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e che quindi le misure suddette possano utilmente contribuire a migliorare le infrastrutture e lo sviluppo del settore.
- (37) In base alle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che gli interventi in esame, a condizione che essi siano limitati nel tempo, siano compatibili con il mercato comune, in virtù della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Per quanto riguarda la limitazione nel tempo, risulta adeguata la fissazione di un periodo di cinque anni dalla data di avvio del procedimento. La data di scadenza del regime è conseguentemente fissata al 31 dicembre 2002. Tenuto conto del fatto che gli interventi sono in atto dal 1967 è inoltre opportuno escludere qualsiasi eventuale proroga o rifinanziamento degli stessi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I rifinanziamenti e le modifiche del regime di aiuti in favore delle società cooperative disposti dagli articoli 51 e 114 della legge della Regione Sicilia n. 25/93 per la parte non coperta dalla regola «de minimis» sono illegittimi, essendo stati posti in essere prima che la Commissione si fosse pronunciata al riguardo, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE.

Articolo 2

Il rifinanziamento delle misure d'aiuto di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 14, comma 2, della legge della Regione Sicilia n. 36/91, disposto dall'articolo 51 della legge n. 25/93 è compatibile con il mercato comune in applicazione della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

Articolo 3

Il rifinanziamento delle misure di aiuto di cui all'articolo 14, comma 1, della legge della Regione Sicilia n. 36/91, disposto dall'articolo 51 della legge n. 25/93, e la modifica dell'aiuto di cui all'articolo 14, comma 2, disposta dall'articolo 114 della stessa legge n. 25/93, sono incompatibili con il mercato comune per la parte eccedente la soglia di 100 000 ECU su un periodo di tre anni, fissata dalla regola «de minimis», non essendo ad essi applicabili alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e dall'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE.

Articolo 4

L'Italia adotta le misure appropriate per porre fine senza indugio all'erogazione degli aiuti di cui all'articolo 3 della presente decisione, nel caso in cui l'importo totale degli aiuti in questione superi la soglia fissata dalla regola «de minimis» di cui al medesimo articolo.

L'Italia adotta inoltre adeguate misure per assicurare il recupero degli aiuti illegalmente versati ai sensi dell'articolo 3. Il rimborso è disposto conformemente alle procedure ed alle disposizioni della legge italiana, maggiorata di un interesse pari al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Italia e applicato fino al recupero effettivo di detti aiuti.

Articolo 5

Gli aiuti previsti dell'articolo 117 della legge della Regione Sicilia n. 25/93 sono illegittimi, in quanto posti in essere prima che la Commissione si fosse pronunciata al riguardo, in conformità all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE.

Gli interventi di cui al comma precedente sono compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, per un periodo limitato a cinque anni dalla data di avvio del procedimento. Detto periodo scade il 31 dicembre 2002. È esclusa qualsiasi proroga o rifinanziamento del regime.

Articolo 6

L'Italia adotta le misure appropriate per porre fine il 31 dicembre 2002 alla concessione degli aiuti di cui all'articolo 5.

Articolo 7

L'Italia è tenuta ad informare la Commissione, nel termine di due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 8

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1998

relativa ad un aiuto ai produttori di lenticchie dell'isola di Leucade (Grecia)

[notificata con il numero C(1998) 2367]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(1999/100/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni⁽³⁾, in virtù dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

I

1. Con lettera del 19 novembre 1996, registrata il 22 novembre 1996, la Rappresentanza permanente della Grecia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione le misure in questione, in virtù dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

Con lettera del 7 marzo 1997, registrata il 10 marzo 1997, la Rappresentanza permanente della Grecia presso l'Unione europea ha trasmesso le informazioni complementari richieste dalla Commissione con lettera del 21 gennaio 1997. In quest'ultima comunicazione le autorità greche indicavano che il progetto di decreto interministeriale era già stato adottato a livello nazionale. Tuttavia, le autorità greche confermavano di non aver ancora dato applicazione alle misure ivi previste.

2. Nel corso del 1996 la situazione economica dei produttori dell'isola di Leucade (isole Ionie) ha pesantemente risentito della siccità. Gli agricoltori si trovano per la maggior parte in comuni di montagna e il loro reddito dipende in larga misura dalla coltivazione delle lenticchie. L'aiuto di Stato in esame riguarda la conces-

sione di un sostegno finanziario ai coltivatori di lenticchie dell'isola, allo scopo di compensare la perdita di reddito da essi subita nel corso del 1996, quando oltre il 50 % della produzione di lenticchie è andata distrutta a causa della siccità.

L'aiuto per agricoltore danneggiato ammonta al 30 % del valore lordo della produzione e non può superare le 500 000 GRD/ha. Le autorità greche hanno calcolato l'importo dell'aiuto come segue:

- la produzione di lenticchie presa in considerazione è raccolta in base alla resa media per ettaro degli ultimi quattro anni ed equivale a 680 kg/ha;
- i prezzi pagati ai produttori oscillano tra 1 500 e 2 000 GRD/kg. Per il calcolo dell'aiuto ci si è basati su un valore di 2 000 GRD/kg;
- il valore lordo della produzione è pari a 680 kg/ha x 2 000 GRD/kg = 1 360 000 GRD/ha;
- l'aiuto massimo, che rappresenta il 30 % del valore lordo della produzione, ammonta al 30 % di 1 360 000 GRD/ha = 408 000 GRD/ha.

Il numero degli agricoltori beneficiari stimato dalle autorità greche è di 120 e il bilancio complessivo messo a disposizione dallo Stato greco per tale misura ammonta a 40 milioni di GRD.

II

1. Con lettera SG(97)D/4136 del 30 maggio 1997, la Commissione informava le autorità greche della propria decisione di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle misure notificate.
2. In tale lettera, la Commissione informava le autorità greche del fatto che tale misura non sembrava poter beneficiare della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del trattato e che doveva pertanto essere considerata incompatibile con il mercato comune.

⁽¹⁾ GU L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 26 del 2. 2. 1996, pag. 13.

⁽³⁾ GU C 225 del 24. 7. 1997, pag. 19.

La Commissione ha considerato che l'aiuto sembrava possedere i requisiti per l'applicazione della prassi consolidata della Commissione per l'indennizzo di danni causati da calamità naturali o altri eventi eccezionali⁽¹⁾. La Commissione considera che gli eventi climatici quali gelate, grandinate, brinate, piogge o siccità possono essere assimilati a calamità naturali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del trattato soltanto qualora i danni da essi causati raggiungano una data intensità per i singoli beneficiari dell'aiuto. Tale livello di intensità è fissato, per le colture annuali, al 30 % delle perdite di produzione rispetto ad un periodo normale (in linea di massima la media dei tre anni precedenti a quello in cui si è prodotto l'evento calamitoso) e al 20 % nelle regioni svantaggiate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio. I danni possono essere indennizzati fino al 100 % delle perdite subite dai produttori.

In effetti, nel caso in esame, il meccanismo di compensazione può essere attivato soltanto se l'entità dei danni subiti raggiunga il 50 % rispetto al livello normale della produzione. D'altro canto, il livello della compensazione è stato fissato al 30 % del valore lordo della produzione.

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che il valore lordo della produzione massima per la coltura delle lenticchie a livello comunitario fosse di 881 ECU/ha (\pm 270 000 GRD/ha nell'aprile 1997)⁽²⁾. Secondo il calcolo trasmesso dalle autorità greche, il valore lordo della produzione di lenticchie nell'isola di Leucade ammontava a 1 360 000 GRD/ha, il che rappresentava, al tasso di cambio in vigore nell'aprile 1997, circa cinque volte il valore lordo della produzione massima di tale coltura nelle altre regioni della Comunità.

La Commissione ha inoltre considerato anormalmente elevato, per prodotti quali le lenticchie un prezzo di mercato di 2 000 GRD/kg. In effetti, il valore di mercato delle lenticchie nell'isola di Leucade era nove volte più alto del prezzo comunitario prendendo in considerazione il livello più elevato all'interno della forcina di 0,7 ECU/kg (\pm 215 GRD/kg) ottenuto dai produttori degli altri Stati membri. Tale valore era talmente elevato da indurre la Commissione a dubitare della sua verosimiglianza, anche tenendo conto delle particolari caratteristiche di qualità attribuite dalle autorità greche alle lenticchie di tale regione.

La Commissione ha inoltre ritenuto che il metodo di calcolo del valore lordo della produzione usato dalle autorità greche comporti una sovracompensazione che si aggiunge a quella relativa al prezzo di vendita dei prodotti, pari al 22,5 %. Alla Commissione è parso che ci fosse una sovracompensazione dei danni causati dalla siccità e che pertanto l'aiuto in esame non

potesse considerarsi compatibile con il disposto dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

3. Nel quadro della procedura, la Commissione ha quindi intimato al governo greco di presentare le sue osservazioni in proposito.

La Commissione ha inoltre invitato, attraverso una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni in materia.

III

1. Con la lettera del 23 giugno 1997, il governo greco ha presentato le sue osservazioni in merito alle misure sopra descritte.

- a) Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, le autorità greche affermano che le misure di aiuto non sono state eseguite prima che la procedura abbia condotto ad una decisione finale.

Le autorità greche indicano infatti che l'adozione della decisione interministeriale da parte dei competenti ministri non significa che essa venga automaticamente applicata. Secondo quanto affermano le stesse autorità, l'esecuzione della decisione presuppone l'adozione di due decisioni del ministero dell'Agricoltura che stabiliscono le modalità attuative e le modalità di pagamento dell'aiuto.

Questi ultimi due testi non sono stati adottati e dunque la Grecia non ha dato esecuzione alla decisione interministeriale in oggetto. Le autorità greche informano che non verrà data esecuzione all'aiuto prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

- b) Per quanto riguarda gli aspetti sostanziali, le autorità greche informano la Commissione del fatto che il prezzo elevato per chilogrammo è connesso al fatto che la varietà di lenticchie «Englouvis» viene coltivata su terrazzamenti poco resistenti che rendono impossibile l'uso di macchinari. Tutti i lavori colturali, compresa la battitura dopo la raccolta, vengono effettuati a mano, il che fa aumentare notevolmente il costo di produzione.

Le autorità greche segnalano inoltre che, nella fattispecie, il prezzo pagato ai produttori è il prezzo al minuto in quanto i produttori vendono essi stessi la loro «limitatissima» produzione subito dopo la raccolta. Esse aggiungono che si tratta di una produzione molto bassa (complessivamente 30-35 tonnellate).

Infine, le autorità greche indicano che qualora ottengano l'accordo della Commissione sull'aiuto in esame, nel quadro dell'adozione della decisione recante le modalità di applicazione prenderanno in considerazione il limite inferiore del prezzo versato ai produttori, pari a 1 500 GRD/kg.

⁽¹⁾ GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ Al momento dell'avvio della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, le stime e le conclusioni della Commissione si basavano su un valore di 1 ECU = 305 GRD, tasso applicabile nell'aprile 1997.

2. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da parte degli altri Stati membri o terzi interessati.

IV

Per quanto riguarda l'argomentazione delle autorità greche, la Commissione desidera precisare quanto segue:

- a) l'ultima frase dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato stabilisce che lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale in materia.

L'«esecuzione» non si riferisce esclusivamente all'effettiva erogazione dell'aiuto ai beneficiari, ma comprende l'istituzione di un dispositivo di legge che ne permette l'erogazione senza ulteriori formalità⁽¹⁾. Si raccomanda agli Stati membri, per evitare tale infrazione al momento dell'adozione di misure legislative, di notificare le misure stesse ancora nella fase di progetto oppure, in mancanza, di prevedere una disposizione secondo cui l'organismo responsabile del pagamento dell'aiuto può procedere ai versamenti soltanto previa autorizzazione della Commissione.

Nel caso in esame, all'atto della notifica le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione un progetto di decisione interministeriale. Nella risposta che forniva i complementi di informazione chiesti dalla Commissione, le autorità greche informavano la stessa che la decisione interministeriale era già stata adottata, ma non ancora eseguita. Nelle informazioni inizialmente comunicate non figura l'obbligo di adozione di modalità di attuazione della misura. Stando così le cose e poiché, ai sensi della definizione comunitaria succitata, era effettivamente stata data esecuzione alle misure, l'aiuto è stato registrato tra gli aiuti non notificati.

La Commissione prende tuttavia atto del fatto che le due decisioni del ministero dell'Agricoltura relative alle modalità di attuazione e di pagamento erano necessarie per dar corso all'aiuto, nonché del fatto che esse non sono ancora state adottate e che le misure notificate non sono state in realtà applicate.

- b) All'atto dell'avvio della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, la Commissione aveva considerato che gli argomenti sostenuti dalle autorità elleniche non sembravano essere sufficienti per giustificare un valore commerciale delle lenticchie di ben dieci volte superiore al valore normale. Pur essendo possibile che le caratteristiche particolari della produzione conferiscano a tali lenticchie una qualità superiore e di conseguenza la possibilità di ottenere un valore commerciale più elevato, la Commissione ha espresso forti riserve sul fatto che il valore possa essere dieci volte superiore al normale prezzo di mercato delle lenticchie.

⁽¹⁾ Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89)D/5521 del 27 aprile 1989.

Le informazioni complementari trasmesse dalle autorità greche non sono tali da modificare la posizione iniziale della Commissione.

Pur avendo un'incidenza evidente sulla competitività delle imprese dell'isola di Leucade, i maggiori costi di produzione connessi all'impossibilità di meccanizzare le operazioni colturali, la produzione molto limitata e il fatto che i prodotti vengano venduti direttamente dai produttori ai consumatori non costituiscono tuttavia una ragione sufficiente per giustificare un valore commerciale così elevato. Le autorità greche non hanno fornito, né la Commissione ha potuto constatarlo, alcun elemento che permetta di dimostrare che i consumatori sono disposti a pagare, per tali lenticchie, un prezzo dieci volte superiore al prezzo massimo versato dal consumatore europeo medio per lo stesso prodotto. Tenendo conto del dispositivo dell'aiuto (30 % del valore lordo di produzione), l'aumento del valore commerciale comporterebbe il versamento di una compensazione pari al triplo delle perdite calcolate in base ai prezzi normali di mercato.

D'altro canto, il fatto che le autorità greche si impegnino a stabilire nell'ambito dell'adozione delle modalità di attuazione dell'aiuto, il valore della produzione corrispondente ad un prezzo di mercato di 1 500 GRD/kg non esclude che i produttori ricevano un'eccessiva compensazione rispetto ai danni subiti. Il valore commerciale delle lenticchie permane infatti comunque sei volte superiore al valore massimo ottenuto dai produttori nel resto della Comunità. Tenendo conto del dispositivo di aiuto, tale prezzo rappresenterebbe una sovracompensazione pari a quasi il doppio delle perdite subite, contabilizzate ai prezzi normali di mercato.

V

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 827/68 prevede che alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti elencati nel suo allegato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

La produzione comunitaria di piante proteiche ammonta a 5,26 milioni di tonnellate⁽²⁾. La produzione greca di piante proteiche è pari a 39 300 tonnellate: si tratta di prodotti per i quali esistono scambi tra la Comunità europea e la Grecia. La Grecia importa infatti annualmente dagli altri Stati membri 3 600 tonnellate di piante proteiche e ne esporta 513. Il valore monetario di tali scambi, per quanto riguarda la Grecia ammonta a 0,73 milioni di ECU per le esportazioni e a 1,54 milioni di ECU per le importazioni.

⁽²⁾ Fonte: Eurostat.

Di conseguenza, si tratta di misure tali da incidere sugli scambi di proteaginoso fra gli Stati membri, poiché tali scambi sono influenzati da aiuti che favoriscono gli operatori attivi in uno Stato membro rispetto agli altri operatori. Tali misure hanno un'incidenza diretta ed immediata sui costi di produzione delle aziende. Ne deriva un vantaggio economico per tali operatori rispetto alle aziende del settore che non hanno accesso, né in Grecia né in altri Stati membri, ad aiuti di entità comparabile e, di conseguenza, falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

Alla luce di quanto precede, gli aiuti in esame devono considerarsi aiuti di Stato secondo i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

VI

L'articolo 92, paragrafo 1, del trattato prevede che gli aiuti che rispondono ai criteri ivi definiti sono in linea di massima incompatibili con il mercato comune.

Le deroghe a tale incompatibilità previste al paragrafo 2, lettera a) (aiuti a carattere sociale) e lettera c) (aiuti a certe regioni della Germania) dell'articolo 92 non sono evidentemente applicabili agli aiuti di cui trattasi, né sono state invocate dal governo greco.

La deroga all'incompatibilità prevista dall'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) (aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali) non si applica, poiché la misura permette una sovracompensazione dei danni causati dalla siccità.

Per quanto riguarda le deroghe previste dal paragrafo 3 dell'articolo citato, si precisa che gli obiettivi perseguiti devono essere di interesse comunitario e non limitarsi a settori particolari dell'economia di uno Stato membro. Tali deroghe (che occorre interpretare rigorosamente) possono essere concesse soltanto nei casi in cui la Commissione sia in grado di constatare che gli aiuti sono necessari per la realizzazione di uno degli obiettivi previsti da tali disposizioni. Accordare il beneficio delle suddette deroghe ad aiuti che non comportano tale contropartita significherebbe permettere un'alterazione degli scambi tra gli Stati membri e distorsioni di concorrenza ingiustificate sotto il profilo dell'interesse comune e, di converso, attribuire vantaggi indebiti ad operatori di altri Stati membri.

Nella fattispecie, la concessione degli aiuti suddetti non permette di constatare l'esistenza di una tale contropartita. Il governo greco non ha infatti fornito, né la Commis-

sione ha potuto riscontrare, alcuna giustificazione che permetta di constatare che gli aiuti suddetti siano in possesso dei requisiti necessari per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato.

Non si tratta infatti di misure destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), poiché, dati i loro possibili effetti sugli scambi, tali aiuti sono contrari all'interesse comune.

Non si tratta nemmeno di misure intese a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi della stessa disposizione.

Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) che si riferiscono ad aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico di determinate regioni o di determinate attività, va segnalato che tali aiuti, che configurano aiuti al funzionamento, non sono tali da migliorare in maniera duratura le condizioni del settore o della regione interessati (¹).

Pertanto, gli aiuti suddetti non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste al paragrafo 3 dell'articolo 92 del trattato.

È necessario inoltre considerare che l'aiuto in esame riguarda un prodotto soggetto ad un'organizzazione comune di mercato e che esistono limiti alla facoltà degli Stati membri di intervenire nel funzionamento di tale organizzazione, che è di esclusiva competenza della Commissione.

Le organizzazioni comuni di mercato sono da considerarsi sistemi completi ed esaurienti, che escludono qualsiasi facoltà dello Stato membro di adottare misure intese a derogarvi o a modificarle.

L'aiuto in esame è quindi da considerarsi contrario alla normativa comunitaria. Non può essere pertanto invocata nessuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato.

La misura di aiuto in esame è quindi incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto che la Grecia prevede di concedere ai produttori di lenticchie del nome Leucade è incompatibile con il mercato comune. La concessione di tale aiuto non può essere autorizzata.

Articolo 2

La Grecia comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

(¹) Decisione del Tribunale di primo grado dell'8 giugno 1995 nella causa T-459/93, Siemens SA contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1995, pag. II-1675.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1998.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione
